



Via Laterza 51 - 70029 Santeramo in Colle (Ba)
Codice fiscale 91052290722 - IBAN IT10 K076 0104 0000 0001 6535 726

DELIBERAZIONE DELL'Assemblea ORDINARIA DEL 27 DICEMBRE 2020

Il 27 dicembre 2020 alle ore 18:00, si è riunita online e in seconda convocazione l'Assemblea della associazione EDEN sita in Santeramo in Colle - Via Laterza 51/53 ove è fisicamente presente la presidente Anita Tritto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Situazione attuale.
- Proposta attività sociali anno 2021.
- Proposta di adeguamento allo statuto.
- Regolamento dell'associazione.
- Quote sociali anno 2021.
- Varie ed eventuali.

L'Assemblea elegge quale segretario il socio Franco Alberto Sicuro.

La presidente, con l'assistenza del segretario, dopo aver accertato l'esistenza del numero legale e ritenuta valida la seduta, relaziona evidenziando che, per il perdurare della situazione pandemica, l'associazione non ha potuto compiere appieno la sua iniziativa sociale data l'impossibilità di tenere le attività in presenza, ma ha fatto ogni sforzo per mantenere attiva la relazione con i soci e quindi compiere il proprio scopo svolgendo la propria mission con incontri online ed augurandosi che le iniziative in presenza possano riprendere appieno, non appena le condizioni sociali e la legge lo consentiranno.

La presidente riferisce anche della necessità di adeguare lo statuto alle nuove esigenze associative e di legge che quest'adempimento sarà però opportuno compierlo quando l'associazione otterrà la definitiva iscrizione al RUNTS e nell'attesa, ritiene che l'associazione debba adottare un regolamento che tenga presenti le disposizioni di legge relative al Terzo Settore.

Riguardo alle quote sociali, invece, la presidente riferisce della opportunità, anche per il 2021 di confermare la quota di iscrizione e la quota annuale in euro 60 per tutte le categorie soci: soci ordinari - soci volontari - soci sostenitori, tranne che per soci onorari, per i quali non è prevista alcuna quota di iscrizione e ne alcuna quota annuale. Come è noto, i soci possono essere persone fisiche o giuridiche.


Dopo ampia discussione nel merito delle questioni evidenziate dal presidente e vista la disponibilità del socio Giacomo Gino Tritto, ad assumersi l'onere e la responsabilità di gestire e coordinare l'associazione per il 2021;


L'Assemblea ad unanimità dei voti dei presenti, delibera:

1. Di dare ampia facoltà al Consiglio direttivo per le iniziative da attuare nel 2021 e a seguire.
2. Di prendere atto che per il 2021 è responsabile della gestione e del coordinamento dell'associazione il socio sig. Giacomo Gino Tritto.
3. Di approvare l'ipotesi di adeguamento dello statuto, allegato alla presente deliberazione che, con eventuali altre integrazioni, diverrà esecutivo previo l'approvazione dell'Assemblea straordinaria.
4. Di dare atto che la proposta di Statuto di cui al precedente punto 3, al momento, diventa di fatto una sorta di regolamento integrativo, una guida operativa, in attesa di definitiva approvazione e successivo invio agli organi preposti.
5. Di approvare che per il 2021 e per gli anni a venire e sino a diversa deliberazione, la quota di iscrizione e di rinnovo quota associativa annuale l'importo di 60 euro e che comunque, eventuali erogazioni liberali dello stesso importo, effettuate da persone già nel passato iscritte ad EDEN, verranno considerate come rinnovo quota, tranne espressa rinuncia degli erogatori.
6. Di approvare la distinzione dei soci in: soci ordinari - soci volontari - soci sostenitori - soci onorari, caratteristiche acquisibili con le formalità previste.
7. Di prendere atto delle sei regole come di seguito trascritte.
8. Di approvare il Regolamento dell'associazione di seguito allegato.

Alle ore 20:30, non essendoci null'altro da deliberare, l'Assemblea è sciolta.

Per presa d'atto e accettazione dell'incarico di gestione
e coordinamento dell'associazione per il 2021 - Giacomo Gino Tritto

Anita Tritto - presidente




Franco Alberto Sicuro - segretario



REGOLAMENTO DI EDEN

Art. 1. Questo Regolamento integra lo statuto di EDEN (codice fiscale 91052290722) ed obbliga tutti i soci e coloro che hanno rapporti con EDEN al suo rispetto.

Art. 2. EDEN è una associazione di volontariato. I volontari di EDEN agiscono nei diversi contesti di vita per libera scelta ed in modo personale, attraverso la propria attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà, proponendo meditazioni e tecniche meditative, pratiche culturali, filosofiche ed educative, finalizzate ad arginare il dilagante disagio individuale e sociale, auspicando un generale progresso etico.

EDEN ed i suoi volontari, propongono pratiche culturali, filosofiche ed educative mirate a:

- realizzare un ideale stato di benessere;
- aumentare l'autostima nelle persone;
- migliorare la qualità della vita e le relazioni umane.

In EDEN, ci si occupa esclusivamente di Somatopsichica, Dinamica Mentale e altri metodi di auto-aiuto.

In EDEN diamo particolare attenzione alla formazione perché i nostri iscritti possano, da volontari preparati e addestrati, diffondere ovunque le migliori strategie che promuovono il benessere psicofisico senza invadere campi di pertinenza di specifiche professioni, a meno che si è un

professionista abilitato in quello specifico settore.

In EDEN non vendiamo e non pubblicizziamo, per motivi commerciali, prodotti o servizi di alcun tipo.

I soci fondatori si sono impegnati fin dal primo momento della costituzione della associazione a rispettare innanzitutto la legge e poi lo statuto, le disposizioni ed il regolamento interno associativo, riassunto in 6 principi fondamentali, qui di seguito riportate e chiediamo a tutti gli iscritti di fare altrettanto.

Art. 3. Per poter adeguatamente prestare la propria opera a beneficio di terzi, i volontari di EDEN apprendono quanto citato nel precedente articolo due, attraverso specifici programmi socio-culturali ed educativi, in particolare la Somatopsichica, definita dall'Università degli Studi di Bari "Programma di alta formazione umana e sociale" secondo principi e un metodo didattico elaborato da EDEN e sono addestrati:

- ad essere in grado di aiutare le persone a sentirsi meno in balia di emozioni negative e meno sole;
- a sviluppare in particolare le competenze che favoriscono la resilienza: l'autoconsapevolezza, l'autoregolazione emotiva, il network relazionale, il pensiero positivo, ecc. ed un'etica umanocentrica, rispettosa della natura in tutte le sue espressioni animali e vegetali;
- a favorire una maggiore capacità di autodeterminazione e di autoefficacia;
- ad intervenire nella direzione dello sviluppo umano e dell'empowerment e al potenziamento della flessibilità mentale per saper fronteggiare nuove e antiche sfide e povertà relazionali e povertà culturali.

I programmi proposti dall'associazione, diffondono i principi dell'intelligenza emotiva e contribuiscono a saper ri-conoscere in se stessi e negli altri, i segnali del di-stress e a diffondere opportune pratiche culturali per prevenirlo e gestirlo positivamente per il benessere, per fronteggiare le fragilità nella relazione con se stessi e in quelle affettive ed in generale nei luoghi di lavoro e nella società in modo da favorire l'eustress (stress positivo).

Art. 4. Le attività e le iniziative di EDEN sono rivolte alle persone di ogni età, sesso, cultura, ceto e censo e intendono contribuire, pur nel proprio piccolo, ad arginare il dilagante disagio diffuso, sia individuale che sociale, auspicando un generale progresso etico.

Art. 5. Presupposto delle iniziative associative di EDEN è l'idea che ogni adulto conserva dentro di sé, per tutta la propria esistenza, le caratteristiche positive tipiche di un bambino, come la gioia e la capacità di vivere il presente, la spontaneità, l'assenza di un pensiero giudicante, la fiducia, l'amore per la natura e molte altre qualità.

Con l'avanzare dell'età, però, accade che molte di queste caratteristiche innate, per via di processi educativi e di comportamenti inadeguati, spesso vengono impediti o rimangono inespressi, causando così forme diverse di malessere e malcostume.

Art. 6. Le attività dell'associazione sono quindi mirate al superamento di povertà culturali ed educative che impediscono alle persone l'espressione di tutte quelle caratteristiche positive in precedenza citate e, quindi, ostacolano la felicità, il benessere e il pieno sviluppo della personalità umana.

Art. 7. L'associazione nei limiti delle proprie possibilità offrirà i suoi servizi sempre con convivialità e con la massima ospitalità anche organizzandosi per poter proporre ai propri soci la possibilità di vitto ed alloggio, anche dietro la eventuale corresponsione di un contributo.

Art. 8. I soci sono distinti in A. soci ordinari - B. soci volontari - C. soci sostenitori - D. soci onorari. I soci possono essere persone fisiche o giuridiche.

A - Sono soci ordinari coloro che si iscrivono all'associazione senza particolare intenzione riguardo all'impegnarsi attivamente per sostenere l'associazione e/o promuoverne lo scopo, ne tantomeno svolgere azioni di volontariato previste da EDEN.

Essi compilano un modulo di richiesta di iscrizione con le proprie generalità e, qualora ammessi, versano la quota di prima iscrizione e, allo scadere dell'anno sociale, se ancora interessati, versano la quota di rinnovo di iscrizione quale quota associativa annuale. Essi sono ammessi all'associazione senza particolari formalità e trascritti nel libro soci con l'annotazione di essere soci ordinari.

Sono ammessi a frequentare gratuitamente i programmi culturali socio-educativi tenuti online dalla associazione ai propri iscritti e quelli riservati ai soci secondo le disponibilità e le disposizioni associative e possono decidere in seguito se diventare o meno volontari e/o sostenitori.

La quota di iscrizione ad EDEN, valida un anno, per il 2021 e, previo versamento di pari importo, per gli anni a venire, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea, è di 60 euro.

B - Sono soci volontari o soci operatori invece coloro che, iscritti come soci ordinari, per loro libera scelta, intendano svolgere, per il tramite dell'associazione, gratuita attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e che desiderano impegnarsi attivamente per la realizzazione dello scopo e delle azioni sociali di EDEN.

Essi vengano ammessi alla frequenza dei programmi socio-educativi rivolti ai volontari perchè siano formati per la corretta attuazione dello scopo sociale, in particolare al programma denominato Start Up.

Essi si impegnano a seguire i suddetti programmi e a versare, oltre la quota di iscrizione prevista per i soci ordinari, anche la quota associativa una tantum prevista per i soci volontari.

Solo dopo aver concluso la partecipazione ad almeno una edizione completa di Start Up sulla loro iscrizione nel registro soci ordinari, viene aggiunta la denominazione socio volontario.

L'annotazione di socio volontario è riportata nel registro soci. L'elenco dei soci volontari può essere trascritto su un registro appositamente riservato ai volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

I soci volontari sono coperti da polizza assicurativa per le proprie azioni e sino e non oltre i massimali previsti in polizza.

Per il 2021 e per gli anni a venire, salvo diverse disposizioni dell'Assemblea, la quota sociale di socio volontario/operatore è di 240 euro e si versa una sola volta nella vita.

C - Sono soci sostenitori coloro che intendono sostenere più concretamente l'associazione versando ad EDEN, oltre la quota di prima iscrizione e la quota associativa di socio volontario, anche una elargizione liberale nella misura minima di 200 euro

Salvo diversa intenzione del socio, la quota di socio sostenitore si versa una sola volta nella vita.

D - Sono soci onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti e che accettano questa qualifica da EDEN. Per questa categoria sociale non è previsto il versamento di alcuna quota alla associazione. I soci onorari non hanno diritto di voto in Assemblea, ma se maggiorenni, possono essere eletti a ricoprire cariche sociali e di rappresentanza.

Tutti i soci, se maggiorenni e che sono in regola con la quota annuale di iscrizione di 60 euro, o

altro importo determinato dall'Assemblea da almeno tre mesi e perciò regolarmente iscritti nel registro soci, hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali e di rappresentanza anche i soci Sostenitori che non siano contemporaneamente soci ordinari.

Art. 9. Durante le iniziative attuate in sede, i buffet ed i coffee break sono offerti da EDEN, mentre per pranzi e/o cene eventualmente organizzate in sede è gradito un contributo da parte dei partecipanti.

EDEN dispone anche, su concessione gratuita della famiglia Tritto, di posti letto forniti di biancheria e dell'occorrente per la toilette, siti nello stesso immobile dove ha la sede legale per l'eventuale pernottamento, data la esiguità dei posti disponibili, è richiesta la prenotazione ed è gradito un contributo spese.

Art. 10. L'associazione non effettua attività di natura commerciale. Non è prevista la promozione o la vendita di beni e servizi a pagamento. Eden propone esclusivamente programmi socio-educativi.

Art. 11. L'Associazione trae il suo sostentamento in particolare dalle quote associative degli aderenti, intese queste come:

1. quote di iscrizione come socio ed il rinnovo annuale delle stesse;
2. quote associative una tantum per i soci volontari;
3. elargizioni liberali dei soci sostenitori;
4. i contributi, le sovvenzioni, le liberalità diverse;
5. ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi proventi ed entrate considerate non commerciali;
6. eventuali entrate saranno considerate commerciali e prevedono una diversa procedura, collocazione e giustificazione nel conto consuntivo e negli atti contabili.

Art. 12. L'impegno al versamento della quota di iscrizione come rinnovo annuale, come le quote associative previste per i soci volontari e soci sostenitori, è facoltativo. Nessuna persona può essere forzata a versare queste quote o importi di qualsiasi genere all'associazione.

La quota di iscrizione e la quota associative sono intrasmissibili e non rimborsabili mentre, nel caso un socio abbia versato una quota specificatamente finalizzata a sostenere EDEN e legata alla partecipazione dei programmi culturali socio-educativi riservati ai volontari e ritenesse di interrompere la frequenza al seminario al quale si è iscritto, egli ha diritto, su propria specifica richiesta, al rimborso della quota versata.

Art. 13. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Associazione e può essere compilata anche online.

L'ammissione o meno del socio è comunicata in qualsiasi forma all'interessato. Se positiva, dopo il versamento della quota di iscrizione, è annotata nel rispettivo libro soci. In caso di rigetto vanno comunicate all'interessato le motivazioni che impediscono l'iscrizione. L'aspirante socio ha facoltà, entro sessanta giorni di rinnovare la richiesta, opponendosi ai motivi di rigetto e l'associazione è obbligata a pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi, nel qual caso la decisione dell'associazione è inappellabile.

Art. 14. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione. I soci hanno l'obbligo di rispettare la legge e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Essi hanno facoltà di recedere dall'associazione, con effetto immediato, con una semplice comunicazione scritta.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio e sulle entrate dell'associazione.

Art. 15. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale trascorsi inutilmente 15 giorni dalla data di rinnovo prevista. Perchè un ex socio, possa tornare ad avere i diritti riservati ai soci, basterà il versamento della quota di iscrizione annuale, previo eventuale versamento della quota di morosità, se prevista con apposita deliberazione;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione alle norme statutarie e/o ai regolamenti interni e/o alle deliberazioni.

Tutte le perdite della qualità di socio, maturando le condizioni che la prevedono, sono automatiche come risultanti dal registro soci, tranne quella per esclusione che deve essere deliberata dal Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso, nel qual caso l'Assemblea dovrà deliberare nel merito nella prima riunione utile.

Art. 16. Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 del Codice del Terzo Settore e norme connesse, l'Associazione tiene, in cartaceo o in modalità telematica, i seguenti atti sociali conservati in cartaceo cronologicamente ed eventualmente gestiti anche con un unico gestionale (programma software):

- libro dei soci;
- registro dei soci volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale che può essere sostituito da una specifica annotazione nel libro soci;
- registro dei soci sostenitori che può essere sostituito da una specifica annotazione nel libro soci;
- fogli delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- fogli delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- fogli delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo;
- i fogli debitamente assemblati formano i rispettivi registri.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni su ogni questione riguardante l'Associazione.

I registri e gli atti dell'Associazione sono consultabili dal socio, previo semplice e motivata istanza da presentare alla Associazione o direttamente all'organo che ne cura la tenuta. In genere l'accesso agli atti è immediato, tranne che per particolari richieste che devono essere formulate con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 17. Per tutto quanto non previsto espressamente dallo Statuto e dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18. Per ogni controversia il foro competente è quello di Bari.

Anita Tritto – presidente



Franco Alberto Sicuro - segretario



Le sei regole di EDEN

Se una persona sta bene, diffonde il suo benessere intorno a sé; però, vale anche il contrario.

Attraverso le sue iniziative, EDEN intende contribuire ad arginare il dilagante disagio individuale e sociale, auspicando un generale progresso etico.

Per questo, propone pratiche culturali, filosofiche ed educative finalizzate a:

- realizzare un ideale stato di benessere;
- aumentare l'autostima nelle persone;
- migliorare la qualità della vita e le relazioni umane.

In EDEN, ci occupiamo esclusivamente di Somatopsichica, Dinamica Mentale e altri metodi di auto-aiuto.

Diamo particolare attenzione alla formazione dei nostri soci perché i nostri iscritti possano, da volontari preparati e addestrati, diffondere ovunque le migliori strategie che promuovono il benessere psicofisico.

Non vendiamo e non pubblicizziamo, per motivi commerciali, prodotti o servizi di alcun tipo.

I soci fondatori si sono impegnati fin dal primo momento a rispettare le disposizioni ed il regolamento interno, riassunto in questi 6 principi fondamentali, e chiediamo a tutti gli iscritti di fare altrettanto.

1 – Rispettiamo le scelte degli iscritti

EDEN è un'organizzazione apartitica e aconfessionale.

In EDEN rispettiamo le scelte personali, politiche, religiose e di costume degli iscritti e dei frequentanti e non facciamo alcuna opera di proselitismo o convincimento, di qualsiasi natura.

2 – Ci occupiamo solo di ciò che è utile al miglioramento della persona

Se una persona sta bene, diffonde il suo benessere intorno a sé; però, vale anche il contrario.

Per questo, in EDEN gli iscritti si occupano con particolare attenzione di ciò che è utile al proprio miglioramento. La nostra società è formata da una pluralità di singoli individui, uniti da rapporti di varia natura: se ciascuno migliora sé stesso, di conseguenza migliora l'intera società e può agire per il bene altrui.

3 – Accogliamo ogni suggerimento

In EDEN siamo grati per ogni suggerimento che ci aiuti a migliorare, sotto ogni punto di vista.

Per questo, se un iscritto si trova in una situazione sgradevole legata alle attività associative o al comportamento di altre persone che a qualsiasi titolo frequentano l'associazione, oppure ritiene di aver subito un torto o ha semplicemente la sensazione che qualcosa in EDEN sia migliorabile, ne parla senza indugio con un responsabile.

In EDEN teniamo in grande considerazione i suggerimenti dei nostri iscritti.

4 – Rispettiamo la privacy

In EDEN, rispettiamo la privacy degli iscritti e delle persone che la frequentano e non facciamo mai domande sulla loro vita privata.

Per lo stesso motivo, non forniamo a nessuno informazioni, nemmeno le più banali come le eventuali presenze in sede, il numero di telefono, ecc. anche se a chiederle è un familiare.

In EDEN, evitiamo di diffondere qualunque notizia che riguardi la vita privata delle persone che la frequentano: in altre parole, in EDEN non sono graditi pettegolezzi. In EDEN non parliamo mai degli assenti.

5 – Non facciamo terapia

In EDEN, svolgiamo tutti i programmi socio-culturali in sessioni di gruppo a numero chiuso. Le nostre iniziative riguardanti il benessere, appartengono all'area della prevenzione, sono di natura socio-educativa e culturale e non intendono mai sostituire cure mediche o psicologiche. In EDEN non sono previsti programmi terapeutici, né individuali, né di gruppo. Le eventuali consulenze richieste e fornite in sede dall'istruttore o dai tutor durante le iniziative sociali, sono gratuite.


6 – Ci sosteniamo solo con le quote sociali

In EDEN, non chiediamo compensi diversi dalle quote sociali stabilite dall'Assemblea degli iscritti e ampiamente pubblicizzate.

Nessuno degli iscritti è autorizzato a chiedere denaro a nome di EDEN, per nessun motivo e a nessun titolo, né a sollecitare pagamenti.

I versamenti delle quote ad EDEN sono sempre liberi e spontanei, così come stabilito dallo Statuto e dal Regolamento.

Anita Tritto – presidente



Franco Alberto Sicuro - segretario



PROPOSTA DI STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO EDEN DA APPROVARE DEFINITIVAMENTE DOPO L'ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AL RUNTS E, SINO AD ALLORA, VALIDO COME REGOLAMENTO INTEGRATIVO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO 1° - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - L'8 agosto 2000 è stata costituita l'associazione denominata "EDEN", con sede legale in Santeramo in Colle (Ba) - Via Laterza 51 e 53.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 - Per gli adempimenti previsti dalla legge, lo statuto dell'associazione EDEN è stato modificato e redatto in conformità al dettato dell'art.32 del d.lgs 117/2017 e nel rispetto delle indicazioni date dalla Regione Puglia, riportate nell'allegato 2 alla determinazione n. 223/2019 del "Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti - Sezione inclusione sociale attiva e innovazione per le reti sociali - Servizio economia sociale, terzo settore e investimenti per l'innovazione sociale", dal titolo "Modello di Statuto di una Organizzazione di Volontariato conforme alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/20170 s.m.i."

Art. 3 - L'associazione EDEN, più avanti chiamata per brevità associazione, comprende nella denominazione anche l'acronimo ODV (Organizzazione di Volontariato) e successivamente comprenderà l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) che ne attesterà l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorquando sarà iscritta.

TITOLO 2° - ASSENZA SCOPO DI LUCRO - DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI - FINALITÀ - SCOPI E ATTIVITÀ

Art. 4 - L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività

istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

Art. 5 - Attraverso le sue iniziative, EDEN intende contribuire ad arginare il dilagante disagio individuale e sociale, auspicando un generale progresso etico.

L'Associazione è dell'idea che, se una persona sta bene, diffonde il suo benessere intorno a sé; però, vale anche il contrario.

Per questo, propone pratiche culturali, filosofiche ed educative finalizzate a:

- realizzare un ideale stato di benessere;
- aumentare l'autostima nelle persone;
- migliorare la qualità della vita e le relazioni umane.

In EDEN, ci si occupa esclusivamente di diffondere metodi didattici di auto-aiuto.

Diamo particolare attenzione alla formazione dei nostri soci perché i nostri iscritti possano, da volontari preparati e addestrati, diffondere ovunque le migliori strategie che promuovono il benessere psicofisico.

Non vendiamo e non pubblicizziamo, per motivi commerciali, prodotti o servizi di alcun tipo.

I soci fondatori si sono impegnati fin dal primo momento a rispettare le disposizioni ed il regolamento interno, riassunto in questi 6 principi fondamentali, e chiediamo a tutti gli iscritti di fare altrettanto.

Art. 6 - Le attività dell'associazione sono quindi finalizzate a favorire il benessere delle persone, a migliorare la qualità della vita, delle relazioni ed un ideale rispetto per l'ambiente da perseguire con convivialità mediante iniziative socio-culturali ed educative di solidarietà sociale.

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri soci.

Art. 7 - Le attività dell'associazione sono rivolte:

- alle persone di ogni età, sesso, cultura, ceto e censo al fine dell'adempimento del progetto "Naturalmente benessere: stare in armonia con se stessi, con gli altri, le istituzioni e l'ambiente" già patrocinato ad EDEN dalla Regione Puglia nel 2002, con appositi decreti, sia dal Presidente del Consiglio regionale che dal Presidente della Giunta regionale.

Le iniziative attuate da EDEN prevedono sempre la centralità dell'essere umano in ogni pensiero o azione culturale, sociale ed economica, al fine del bene comune, della pace e della solidarietà tra le persone e gruppi di persone e sono finalizzate ad un generale progresso etico delle persone, mediante la diffusione di pratiche meditative, culturali, filosofiche ed educative finalizzate:

- a stare in pace con se stessi, con gli altri, le istituzioni e l'ambiente;
- a realizzare un ideale stato di benessere;
- al miglioramento dell'autostima nelle persone;
- a migliorare la qualità della vita;
- a migliorare le relazioni umane.

Art. 8 – L'associazione:

- per gli effetti della legge 383 del 7 dicembre 2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2000 e s.m.i, intende dare alle

persone e a gruppi di persone variamente costituiti, il proprio apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale;

- per gli effetti della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" e smi, intende in particolare, con proprie azioni socio-culturali, essere di supporto a quanto assicurato dalle istituzioni alle persone e alle famiglie per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, attuando iniziative per prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Art. 9 - Presupposto delle iniziative associative è l'idea che ogni adulto conserva dentro di sé, per tutta la propria esistenza, le caratteristiche positive tipiche di un bambino, come la gioia e la capacità di vivere il presente, la spontaneità, l'assenza di un pensiero giudicante, la fiducia, l'amore per la natura e molte altre qualità.

Con l'avanzare dell'età, però, accade che molte di queste caratteristiche innate, per via di processi educativi e di comportamenti inadeguati, spesso vengono impediti o rimangono inespressi, causando così forme diverse di malessere e malcostume.

Art. 10 - Le attività dell'associazione sono quindi mirate al superamento di povertà culturali ed educative che impediscono alle persone l'espressione di tutte quelle caratteristiche positive in precedenza citate e, quindi, ostacolano la felicità, il benessere ed il pieno sviluppo della personalità umana.

Art. 11 - L'Associazione, per adempiere quanto precedentemente riportato, si prefigge lo scopo di svolgere in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

1. culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale stabilite dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore";
2. di educazione, istruzione e formazione professionale, nonché diverse attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
3. di ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. di formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
5. di riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
6. quant'altro ritenuto utile riguardo alle generali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sempre nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 12 - L'associazione può istituire, promuovere e/o sostenere enti, istituti e/o scuole:

- che hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio di professioni regolamentate, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico.

- che hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione idonea all'esercizio di professioni intellettuali non regolamentate.

Art. 13 - L'associazione nei limiti delle proprie possibilità, offrirà i suoi servizi sempre con

conviivialità e con la massima ospitalità, anche organizzandosi per poter proporre ai propri soci la possibilità di vitto ed alloggio.

Art. 14 - L'associazione può occuparsi anche di attuare iniziative di sostegno alle scuole di ogni ordine e grado con interventi formativi, mirati sia agli operatori scolastici che agli studenti, aventi lo scopo, in particolare, di:

1. limitare o auspicatamente annullare la dispersione scolastica;
2. interessarsi dei problemi di valutazione individuale e di sistema;
3. favorire un'ideale inclusione scolastica e sociale;
4. prestare attenzione a classi o istituti con problematiche relazionali;
5. ampliare la conoscenza ed il rispetto della realtà naturale ed ambientale;
6. tutelare la salute e la sicurezza;
7. incrementare la cultura digitale e l'educazione ai media;
8. promuovere una cittadinanza attiva ed il rispetto della legalità;
9. supportare la didattica delle singole discipline previste dai diversi ordinamenti.

Art. 15 - Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative delle quali condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati, al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

L'associazione, per il perseguimento dei suoi scopi, può utilizzare in comodato beni e attrezzature affidati alla associazione da privati e/o da propri soci avendone la massima cura.

Art. 16 - Ai sensi dell'art. 6 del d.lgs 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse, rispetto a quelle d'interesse generale stabilite dalla citata norma, secondo criteri e limiti che potrebbero essere definiti dalle istituzioni con successive disposizioni riguardanti il Terzo Settore.

L'individuazione di tali attività sarà operata dagli organi sociali con apposite delibere.

TITOLO 3° - SOCI

Art. 17 - I soci sono distinti in soci ordinari - soci volontari - soci sostenitori - soci onorari. I soci possono essere persone fisiche o giuridiche.

A - Sono soci ordinari coloro che si iscrivono all'associazione senza particolare intenzione riguardo all'impegnarsi attivamente per sostenere l'associazione e/o promuoverne lo scopo, ne tantomeno svolgere azioni di volontariato previste da EDEN.

Essi compilano un modulo di richiesta di iscrizione con le proprie generalità e, qualora ammessi, versano la quota di prima iscrizione e, allo scadere dell'anno sociale, se ancora interessati, versano la quota di rinnovo di iscrizione quale quota associativa annuale.

Sono ammessi a frequentare gratuitamente i programmi culturali socio-educativi tenuti online dalla associazione ai propri iscritti e quelli riservati ai volontari secondo le disponibilità associative e possono decidere in seguito se diventare o meno volontari e/o sostenitori.

L'importo della quota di iscrizione ad EDEN è stabilita dall'Assemblea dei soci.

B - Sono soci volontari sono invece coloro che, iscritti come soci ordinari, per loro libera scelta, intendano svolgere, per il tramite dell'associazione, gratuita attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità e che desiderano impegnarsi attivamente per la realizzazione dello scopo e delle azioni sociali di EDEN.

Essi, fanno richiesta di divenire soci volontari e, se ammessi, possono frequentare i programmi socio-educativi rivolti ai volontari, perchè siano formati per la corretta attuazione dello scopo sociale, con particolare riferimento al programma denominato Start Up.

Essi si impegnano a seguire i suddetti programmi e a versare, oltre la quota di iscrizione prevista per i soci ordinari, anche la quota una tantum prevista per i soci volontari.

Solo dopo aver concluso la partecipazione ad almeno una edizione completa di Start Up sulla loro iscrizione nel registro soci ordinari, viene aggiunta la denominazione socio volontario.

L'annotazione di socio volontario è riportata nel registro soci. L'elenco dei soci volontari può essere trascritto su un registro appositamente riservato ai volontari.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

I soci volontari sono coperti da polizza assicurativa per le proprie azioni e sino e non oltre i massimali previsti in polizza.

La quota sociale di socio volontario è stabilita dall'Assemblea e si versa una sola volta nella vita.

Il socio volontario può essere anche denominato socio operatore, oppure socio facilitatore sociale.

C - Sono soci sostenitori coloro che intendono sostenere più concretamente l'associazione versando ad EDEN oltre la quota di iscrizione e la quota associativa di socio volontario, anche una elargizione liberale nella misura minima pari a quattro volte la quota di iscrizione.

D - Sono soci onorari coloro che si sono distinti per particolari meriti e che accettano questa qualifica da EDEN. Per questa categoria sociale non è previsto il versamento di alcuna quota alla associazione.

Tutti i soci, se maggiorenni e tranne i soci onorari, se iscritti da almeno tre mesi nel registro soci hanno diritto di voto in Assemblea e possono essere eletti a ricoprire cariche sociali e di rappresentanza.

Art. 18 - L'impegno al versamento della quota di rinnovo annuale, come le quote previste per i soci volontari e soci sostenitori, è facoltativo. Nessuna persona può essere forzata a versare queste quote o importi di qualsiasi genere alla associazione.

Nel caso un socio partecipi al programma iniziale per divenire volontario ed interrompe la frequenza al seminario al quale si è iscritto, egli ha diritto, su propria specifica richiesta, al rimborso della quota versata per divenire volontario.

Non sono invece rimborsabili le quote di iscrizione, le quote per il rinnovo annuale di iscrizione e la quota per divenire socio sostenitore.

Art. 19 - La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Associazione la quale decide sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio.

L'ammissione è annotata nel libro soci.

In caso di rigetto vanno comunicate all'interessato le motivazioni che impediscono l'iscrizione. L'aspirante socio ha facoltà, entro sessanta giorni di rinnovare la richiesta, opponendosi ai motivi di rigetto e la associazione è obbligata a pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi nel qual caso la decisione della associazione è inappellabile.

Art. 20 - I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Essi hanno facoltà di recedere dall'associazione, con effetto immediato, con una semplice comunicazione scritta.

I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio e sulle entrate dell'associazione.

Art. 21 - La qualità di socio si perde:

a) per morte;

b) per morosità nel pagamento della quota associativa annuale, in automatico trascorsi inutilmente 15 giorni dalla data di rinnovo prevista. Per tornare ad avere i diritti riservati ai soci, basta il versamento della quota associativa che, in questo caso, può essere effettuato anche successivamente alla data prevista, previo eventuale versamento della quota di morosità.

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione, coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti che costituiscono violazione alle norme statutarie e/o ai regolamenti interni e/o alle deliberazioni.

Tutte le perdite della qualità di socio, maturando le condizioni che la prevedono, sono automatiche tranne quella per esclusione che deve essere deliberata dal Consiglio direttivo e successivamente ratificata dall'Assemblea. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera "d)" il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso, nel qual caso l'Assemblea dovrà deliberare nel merito nella prima riunione utile.

TITOLO 4° - VOLONTARI

Art. 22 - I soci volontari si impegnano a prestare la propria opera a beneficio di terzi per libera scelta ed in modo personale, attraverso la propria attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I soci volontari possono essere organizzati previo appositi regolamenti associativi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi previsti dalla legge e alle condizioni stabilite dall'associazione e possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi della legge.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito che si dovesse avere con l'associazione.

I soci che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Per poter adeguatamente prestare la propria opera a beneficio di terzi, i volontari di EDEN apprendono quanto necessario per esperire la propria opera attraverso la partecipazione a specifici programmi socio-culturali ed educativi, in particolare riguardanti la Somatopsichica, definita dall'Università degli Studi di Bari "Programma di alta formazione umana e sociale" secondo principi e un metodo didattico elaborato da EDEN e sono addestrati:

- ad essere in grado di aiutare le persone a sentirsi meno in balia di emozioni negative e meno sole;
- a sviluppare in particolare le competenze che favoriscono la resilienza: l'autoconsapevolezza, l'autoregolazione emotiva, il network relazionale, il pensiero positivo, ecc. ed un'etica umanocentrica, rispettosa della natura in tutte le sue espressioni animali e vegetali;
- a favorire una maggiore capacità di autodeterminazione e di autoefficacia;
- ad intervenire nella direzione dello sviluppo umano e dell'empowerment e al potenziamento

della flessibilità mentale per saper fronteggiare nuove e antiche sfide e povertà relazionali e povertà culturali.

I programmi proposti dall'associazione, diffondono i principi dell'intelligenza emotiva e contribuiscono a saper ri-conoscere in se stessi e negli altri, i segnali del di-stress e a diffondere opportune pratiche culturali per prevenirlo e gestirlo positivamente per il benessere, per fronteggiare le fragilità nella relazione con se stessi e in quelle affettive ed in generale nei luoghi di lavoro e nella società in modo da favorire l'eustress (stress positivo).

L'associazione svolge le sue iniziative online ed in presenza. Quelle in presenza sono attuate sempre con convivialità (con la possibilità da parte dei partecipanti di usufruire del vitto e dell'alloggio gratuitamente e/o a fronte di una elargizione liberale.

TITOLO 5° - LAVORATORI

Art. 23 - L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a maggiormente qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO 6°- ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 24 - Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo, da costituirsi al superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017 o se facoltativamente istituito dall'Assemblea dei soci.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 25 - Assemblea dei soci.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il versamento della quota annuale e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017.

A - All'Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

1. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio direttivo;
2. eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo che devono essere sempre in numero dispari con un minimo di tre e dell'Organo di controllo;
3. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione e le quote sociali;
4. approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
6. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dai soci espulsi;

7. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.

B - All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

1. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

C - La comunicazione della convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata con qualunque mezzo (consegna brevi manu, o con lettera, o e-mail, o fax, o pubblicazione sul sito e quant'altro) purchè vi possa essere massima diffusione dell'assise; deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della prima convocazione, nonché la data, l'ora ed il luogo della seconda convocazione.

Art. 26 - L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione. L'Assemblea nomina, tra i soci, un segretario verbalizzante.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, con l'assistenza del segretario, constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna Assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario.

Art. 27 - L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con due ore di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro associato mediante delega scritta riportata anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 28 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea, avviene a scrutinio segreto.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo.

Art. 29 - Consiglio direttivo - Il Consiglio direttivo rimane in carica per tre anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Nel caso di inesistenza della lista dei non eletti, si convoca l'assemblea per la elezione dei consiglieri da cooptare.

Il Consiglio direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente e il Segretario e incarica il Tesoriere.

Art. 30 - Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 31 - Il Consiglio direttivo :

1. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
2. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
4. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
5. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
6. delibera circa l'ammissione e l'espulsione dei soci (salvo ricorso dell'interessato all'Assemblea dei soci);
7. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
8. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
9. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale;
10. può nominare un direttore generale che quindi assume, per il periodo di nomina, la legale rappresentanza dell'associazione e la propria responsabilità per gli atti da esso assunti.

Art. 32 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri o dei soci.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche in giornata e telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Art. 33 - Al Presidente del Consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente o ad altro socio appositamente incaricato dal Consiglio.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve far ratificare la sua decisione dal Consiglio direttivo o dalla Assemblea, a seconda dell'organo di competenza.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma, ove se ne presenti la necessità.

Art. 34 - Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali delle Assemblee, del Consiglio direttivo, il registro degli associati).

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.

Art. 35 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o potrà essere facoltativamente istituito dall'Assemblea.

Nel caso di organo collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile: ciò al fine di assicurare all'organo requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

All'organo di controllo sono affidate alcune fondamentali competenze in relazione alla vita dell'Associazione ed in particolare:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto;
- vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, e sul suo concreto funzionamento;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017

TITOLO 7°- PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 36 - Il patrimonio e le risorse economiche.

A - Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

1. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

B - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. dalle quote di iscrizione, dalle quote associative, dalle erogazioni liberali degli associati;
2. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
3. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
5. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici
6. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali

- contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente
7. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente.
 8. Dai proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali

Art. 37 – Quanto al precedente art. 36 comma B rappresenta il sostegno economico del sodalizio. Le varie voci non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

TITOLO 8°- SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO, LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Art. 38 - Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l'Associazione tiene, in cartaceo o in modalità telematica, i seguenti libri sociali:

- libro dei soci;
- registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale che può essere sostituito da una specifica annotazione nel libro soci;
- ed in ordine cronologico in un unico faldone per formarne un registro unico e coordinato:
- fogli delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- fogli delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- fogli delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

I soci hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio direttivo su ogni questione riguardante l'Associazione.

I libri e gli atti dell'Associazione, qualora non siano già pubblicati online, sono consultabili dal socio, che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta. La richiesta dei soci di norma deve essere immediatamente riscontrata, tranne che per particolari pratiche che invece devono essere formulate con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 39 - Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio direttivo possibilmente entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il conto consuntivo deve possibilmente contenere una sintetica descrizione dei beni.

Qualora superi 220.000 euro, il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio sarà depositato presso gli enti preposti al controllo e al RUNTS nel caso di iscrizione allo stesso.

Art. 40 - Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni eventuale attività occasionale di raccolta pubblica di fondi, eseguita in concomitanza di

celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO 9° - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 41 - Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 42 - In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.


Pagati eventuali debiti e pendenze, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

TITOLO 10° - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43 - Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

Art. 44 - Per ogni controversia il foro competente è quello di Bari.

Anita Tritto – presidente



Franco Alberto Sicuro - segretario

